

Pubblicato il 10/11/2016

N. 00854/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Anna Franca Boi, Maria Stella Zirulia, Daniela Marredda, Luciana Cattari, Alice Pinna, Tiziana Uleri, Sara Coinu, Roberta Rossella Carlini, Alessandra Mundula, Michela Masu, Alessandra Vacca, Tiziana Canu, Sebastiana Usai, Margherita Casiddu, Belinda Locci, Francesca Dessi', Giovanni Elia Cuccu, Manola Pau, Maria Grazia Farris, Stefania Floris, Rossella Puddu, Miria Saba, Maria Rita Cugliara, Giovanna Cabras, Piera Paola Ghironi, Simona Fancello, Emanuela Melis, Andrea Francesco Marongiu, Roberta Mura, Valentino Spiga, Katia Rabissoni, Sara Pusceddu, Eleonora Obino, Sara Loddo, Samuela Mingoia, Giacomo Vargiu, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Barberio C.F. BRBMRA68B16G113M, Stefano Porcu C.F. PRCSFN68M02G113Z, con domicilio eletto presso Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi n.105;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, via Dante n.23;

nei confronti di

Daniele Madau, Roberta Denti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- delle prove di esame tutte (scritte e orali);
- dei provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle prove orali posti in essere, implicitamente o espressamente, a carico dei ricorrenti;
- degli elenchi dei docenti ammessi alla partecipazione alle prove orali, delle graduatorie e dei provvedimenti di immissione in ruolo (non conosciuti e se esistenti) e dei verbali tutti della Commissione di concorso, tutti relativi all'Ambito Disciplinare - A.D. 04 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione "scuolasecondaria di primo e di secondograde";
- specificamente del verbale che ha approvato la "griglia di valutazione della prova scritta e calcolo punteggio" AD04, in data 6.06.2016;
- tutti gli atti e provvedimenti relativi al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto dal Ministero resistente su base regionale e relativo in parte qua alle prove e agli atti emanati e formati nella Regione Sardegna dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e dagli organi dal medesimo Ufficio nominati, giusto D.M. M.I.U.R. prot. 95 del 23.02.2016 e D.D.G.-Dipartimento dell'istruzione del M.I.U.R. prot. 106 del 23.02.2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

L'amministrazione con decreto prot. 95 del 23.2.2016 ha disciplinato il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di personale docente, tra gli altri, della scuola di primo e secondo grado.

Con decreto del direttore generale prot. 106 del 23.2.2016 il concorso è stato bandito e quindi indetto su base regionale.

Sono state svolte le prove scritte di italiano il 2 maggio 2016.

Tutti i verbali di concorso, in specie il verbale del 6 giugno 2016, l'effettuazione delle prove scritte e delle prove orali, i provvedimenti di mancato superamento delle prove scritte emanati a carico dei ricorrenti, i conseguenti provvedimenti di ammissione degli altri concorrenti, in una con la graduatoria finale e gli eventuali provvedimenti di immissione in ruolo sono stati impugnati.

I ricorrenti hanno dedotto articolate censure riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il giorno 8 ottobre 2016 l'amministrazione si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso. In data 12 ottobre 2016 i ricorrenti depositavano ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché della graduatoria definitiva del concorso relativa all'ambito disciplinare in esame pubblicata in data 8.9.2016 sul sito dell'ufficio scolastico regionale della Sardegna.

Considerato che:

- a) con il ricorso introduttivo del giudizio viene contestata in radice la procedura;
- b) con il ricorso per motivi aggiunti si impugna la graduatoria definitiva che sarebbe viziata per illegittimità derivata;
- c) che si rende necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei soggetti inclusi nella graduatoria, "per pubblici proclami" sul sito

web dell'amministrazione (ufficio scolastico regionale) con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale dal quale risulti:

C1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

C2) i nominativi dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

C3) gli estremi dei provvedimenti impugnati;

C4) l'indicazione nominativa dei controinteressati;

C5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Sardegna – Cagliari della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

C6) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

C7) il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

d) In ordine alle prescritte modalità, l'Ufficio scolastico regionale ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

D1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

D2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi",

rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. SARDEGNA – Cagliari della voce “Attività istituzionale”, sottovoce “Tribunali Amministrativi Regionali”;

Si prescrive, inoltre, che l'Ufficio scolastico resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

e) che per l'ulteriore trattazione del ricorso dev'essere fissata la pubblica udienza dell'11/01/2017;

f) che nel frattempo resta sospesa ogni decisione sul rito sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) dispone l'incombente di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza dell'11.01.2017. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE

Caro Lucrezio Monticelli

IL SEGRETARIO